

**COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
PROVINCIA DI PISTOIA**

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA URBANA**

	INDICE	Pag. 2
<u>TITOLO I</u>	DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 4
Articolo 1	Finalità	Pag. 4
Articolo 2	Ambito di applicazione	Pag. 4
<u>TITOLO II</u>	SICUREZZA URBANA E DECORO AMBIENTALE	Pag. 5
<u>Sezione I</u>	Salvaguardia della sicurezza urbana e dell'igiene pubblica	
Articolo 3	Comportamenti vietati	Pag. 5
Articolo 2	Altre attività vietate	Pag. 6
Articolo 5	Nettezza del suolo e dell'abitato	Pag. 6
Articolo 6	Rifiuti	Pag. 7
Articolo 7	Sgombero di neve e ghiaccio	Pag. 8
Articolo 8	Disposizioni particolari in materia di prevenzione incendi	Pag. 8
<u>Sezione II</u>	Salvaguardia ambientale	
Articolo 9	Manutenzione degli edifici	Pag. 8
Articolo 10	Disposizioni particolari per i proprietari di immobili	Pag. 9
Articolo 11	Disposizioni a salvaguardia del verde	Pag. 9
Articolo 12	Disposizioni sul verde privato	Pag. 9
Articolo 13	Disposizioni a salvaguardia delle acque interne	Pag. 10
<u>TITOLO III</u>	OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICITARI	Pag. 10
<u>Sezione I</u>	Disposizioni generali e specificazioni	
Articolo 14	Disposizioni generali	Pag. 10
Articolo 15	Specificazioni	Pag. 10
<u>Sezione II</u>	Occupazioni con spettacoli viaggianti e per manifestazioni	
Articolo 16	Occupazioni con spettacoli viaggianti e per manifestazioni	Pag. 11
Articolo 17	Occupazioni con elementi di arredo	Pag. 11
Articolo 18	Occupazioni con strutture pubblicitarie	Pag. 11
Articolo 19	Occupazioni per lavori di pubblica utilità	Pag. 12
Articolo 20	Occupazioni per attività di riparazione di veicoli	Pag. 12
Articolo 21	Occupazioni per traslochi	Pag. 12
Articolo 22	Occupazioni per comizi e raccolta di firme	Pag. 12
<u>Sezione III</u>	Occupazioni particolari per attività commerciali	
Articolo 23	Occupazioni con sedie e tavoli	Pag. 13
Articolo 24	Occupazioni per temporanee esposizioni	Pag. 13
Articolo 25	Occupazioni per esposizione di merci	Pag. 13
Articolo 26	Occupazioni per la vendita su aree pubbliche fuori mercato	Pag. 14
<u>TITOLO IV</u>	TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA	Pag. 14

Articolo 27	Disposizioni generali	Pag. 14
Articolo 28	Lavoro notturno	Pag. 14
Articolo 29	Spettacoli e trattenimenti	Pag. 14
Articolo 30	Operazioni di trasloco	Pag. 15
Articolo 31	Abitazioni private	Pag. 15
Articolo 32	Strumenti musicali	Pag. 15
Articolo 33	Dispositivi acustici antifurto	Pag. 15
<u>TITOLO V</u>	CUSTODIA, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI	Pag. 16
Articolo 34	Tutela degli animali domestici	Pag. 16
Articolo 35	Protezione della fauna selvatica	Pag. 16
Articolo 36	Divieti specifici	Pag. 16
Articolo 37	Custodia e detenzione dei cani	Pag. 17
Articolo 38	Conduzione dei cani	Pag. 17
Articolo 39	Animali molesti	Pag. 18
Articolo 40	Animali liberi	Pag.18
<u>TITOLO VI</u>	VIGILANZA E SANZIONI	Pag. 18
Articolo 41	Vigilanza	Pag. 18
Articolo 42	Sanzioni	Pag. 19
Articolo 43	Entità delle sanzioni	Pag. 19

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento di polizia urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello statuto comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare l'ordinata convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le singole disposizioni stabilite dall'autorità comunale per situazioni contingenti relative agli ambiti materiali di cui al precedente comma e gli ordini emessi dagli Agenti di Polizia Municipale od altri funzionari comunali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il regolamento di polizia urbana.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. La disciplina regolamentare si applica a tutto lo spazio urbano in generale, in quanto considerato bene comune, ed in particolare:
 - a) al suolo pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché alle vie private aperte al pubblico passaggio;
 - b) ai parchi, ai giardini pubblici ed al verde pubblico in genere;
 - c) alle acque interne;
 - d) ai monumenti ed ai beni di particolare valore artistico, culturale e religioso insistenti su aree pubbliche;
 - e) ai luoghi dedicati al culto ed alla memoria dei defunti;
 - f) alle facciate degli edifici e ad ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - g) agli impianti e alle strutture di uso comune collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti;
 - h) alle aree private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragioni di sicurezza pubblica o a tutela del decoro urbano e dell'ambiente;
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventivi concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

TITOLO II

SICUREZZA URBANA E DECORO AMBIENTALE

Sezione I

Salvaguardia della sicurezza urbana e dell'igiene pubblica

Art. 3

Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza dei luoghi e delle persone e del decoro ambientale, ferme restando le disposizioni statali e regionali è vietato:

- a)** manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per l'esecuzione di interventi di manutenzione eseguiti da soggetti autorizzati a tale scopo;
- b)** danneggiare od imbrattare con scritte, affissioni e disegni i monumenti ed i beni artistici, culturali e religiosi in genere, gli edifici pubblici o gli edifici privati visibili dalla pubblica via;
- c)** rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, targhe viarie e piastrine dei numeri civici, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d)** arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, impianti di segnaletica, cancelli, recinzioni, alberi ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e)** collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f)** praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, nei giardini pubblici e nei parchi, eccetto quelli destinati ed attrezzati allo scopo, quando possano arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- g)** praticare l'accattonaggio, in prossimità o all'interno delle intersezioni stradali, ancorché al di fuori della carreggiata, nonché in tutti i luoghi dove venga recato effettivo pregiudizio al pubblico transito, anche pedonale;
- h)** fissare, con catene o altri mezzi alla segnaletica e agli impianti stradali o di arredo urbano in genere, velocipedi, ciclomotori, motocicli, veicoli a braccia e simili;
- i)** lanciare acqua, farina, schiuma o materiali vari in grado comunque di offendere la persona, sporcarne gli abiti o recare danno a beni di sua disponibilità;
- l)** tenere in opera pozzi o cisterne le cui bocche o sponde non siano munite di idoneo parapetto di chiusura o di ripari comunque idonei a impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere;
- m)** sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole, o pozzetti ancorché, per stretta necessità, senza osservare le opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone;
- n)** collocare, sui veicoli in sosta in aree pubbliche o aperte al pubblico transito, volantini, fogli e materiale pubblicitario in genere;
- o)** praticare il volantinaggio o, comunque, la distribuzione di materiale pubblicitario, in prossimità o all'interno di intersezioni stradali anche se al di fuori della carreggiata, quando ciò rechi pregiudizio alla circolazione veicolare o pedonale;
- p)** eseguire qualsiasi operazione di lavaggio presso fontane pubbliche, immergersi nelle stesse e farne comunque uso improprio;
- q)** sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, piazze e marciapiedi o sotto i portici, recando intralcio e disturbo od ostruendo le soglie degli ingressi;
- r)** compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti od esporre cose contrarie alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone,

od essere causa, in ogni modo, di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

s) fare uso di attrezzature e giochi per ragazzi, installati nei giardini o parchi pubblici, da parte di soggetti di età superiore a 14 anni, ovvero utilizzarli in modo improprio.

Art. 4

Altre attività vietate

1. A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:

a) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di rifiuti di qualsiasi natura od altri simili materiali ovvero ammassare qualsiasi tipologia di oggetti ai lati delle case o innanzi alle medesime, salvo che in situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

b) collocare su finestre, balconi, terrazzi, prospicienti la via pubblica o aree soggette a pubblico passaggio, vasi di fiori o qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

c) annaffiare o pulire vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni, procurando la caduta di acqua, foglie, terra od altro materiale sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;

d) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili, nonché al lavaggio di tende poste all'esterno di esercizi commerciali, quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;

e) svolgere operazioni di lavaggio di veicoli di qualsiasi genere, sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici.

2. Non è consentito esporre biancheria, panni, indumenti e simili alle finestre, ai balconi ed ai terrazzi prospicienti luoghi pubblici. E' consentita l'esposizione nei cortili e nelle aree interne, purché non provochino gocciolamento e non rechino molestia in qualsiasi modo alle abitazioni sottostanti.

Art. 5

Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità delle norme speciali in materia, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua e relative sponde o ripe nonché nelle caditoie per la raccolta delle acque meteoriche.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a 2 metri.

3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un apposito contenitore di adeguata capacità per il deposito dei rifiuti minuti.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospicienti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.

6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono

collocare sulla soglia dell'esercizio, e se necessario sui marciapiedi, appositi cestelli e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento.

8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
9. I proprietari di aree private non recintate, confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
10. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani.

Art.6 Rifiuti

1. Fatto salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1977, n.22 e dal Regolamento Comunale per la Disciplina delle Smaltimento dei Rifiuti, a garanzia dell'igiene pubblica ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani non ingombranti, contenuti esclusivamente in idonei sacchi chiusi, devono essere depositati nei contenitori appositamente collocati dall'azienda preposta al servizio, avendo cura di richiuderli dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.
2. E' vietato collocare i sacchi nei contenitori di cui al comma 1, quando questi siano colmi, in modo da impedirne la corretta chiusura. E' altresì vietato il deposito dei sacchi o di qualsiasi altro materiale all'esterno dei contenitori stessi.
3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, i rifiuti per i quali sia prevista la raccolta differenziata devono essere conferiti nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono predisposti.
4. I rifiuti urbani costituiti da elettrodomestici, mobili, imballaggi, o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo non destinato al conferimento dei rifiuti. Per il loro ritiro deve essere richiesto specifico intervento dell'azienda preposta al servizio di raccolta dei rifiuti. Essi possono essere altresì conferiti direttamente presso l'azienda stessa o presso gli appositi centri di raccolta differenziata.
5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti speciali, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
6. E' vietato depositare, all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, materiali di risulta provenienti da costruzioni e demolizioni. Tali materiali devono essere conferiti direttamente alle discariche autorizzate, a cura di chi esegue i lavori, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
7. E' altresì vietato spostare o manomettere contenitori per la raccolta dei rifiuti.
8. Fatto salvo il divieto di cui all'art. 158, comma 2, lettera n), del Codice della Strada, è vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

Art. 7

Sgombero di neve e ghiaccio

1. La neve e il ghiaccio rimossi da cortili od altri luoghi privati non devono essere accumulati o sparsi sul suolo pubblico.
2. I proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere alla tempestiva rimozione dei ghiaccioli o blocchi di neve che si formino su grondaie, balconi, davanzali, ed altre sporgenze simili, quando possibile non interessando il suolo o, in caso di oggettiva impossibilità, delimitando l'area interessata.
3. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
4. Valutata l'entità del fenomeno nevoso e le conseguenti proporzionate necessità a tutela della sicurezza dei cittadini, il Sindaco con propria specifica ordinanza, può disporre particolari obblighi per proprietari, amministratori e conduttori di immobili per lo sgombero della neve dai marciapiedi e regolamentare le operazioni di sgombero della neve o ghiaccio da tetti o parti sopraelevate di stabili, attribuendo obblighi ai soggetti predetti in ordine al transennamento e delimitazione delle aree che vengano interessate a dette operazioni.

Art. 8

Disposizioni particolari in materia di prevenzione incendi

1. Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e di prevenzione degli incendi, è vietato:
 - a) detenere nelle case di abitazione e nelle loro pertinenze, nei negozi, e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici o per l'attività ricorrente nel locale od esercizio;
 - b) sparare mortaretti od altri simili apparecchi, ovvero gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di pubblico passaggio;
 - c) allestire barbecue o accendere fuochi per bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio e materiali simili, che provochino fumi in luoghi di pubblico o comunque arrechino molestia al vicinato.
2. Per ragioni di sicurezza e per evitare disturbi al vicinato, chi fa uso di combustibili solidi o effettua attività professionali di cottura di cibi ha l'obbligo di provvedere ad idonea pulizia delle canne fumarie onde evitare che corpi estranei impediscano la regolare fuoriuscita dei gas prodotti dalla combustione.

Sezione II**Salvaguardia ambientale**

Art. 9

Manutenzione degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su strade, piazze, vicoli, o siano comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione, provvedendo alla loro costante manutenzione e al rifacimento delle coloriture, anche dei soli elementi accessori e complementari.
2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono o di degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, al fine di prevenire ed eliminare pericoli per la pubblica incolumità, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
3. I proprietari di immobili, o l'amministratore del condominio, devono altresì assicurare la

collocazione ed il mantenimento in buono stato di targhe e piastrine indicanti i numeri civici e provvedere alla sostituzione delle stesse se necessario.

Art. 10

Disposizioni particolari per i proprietari di immobili

1. Ai proprietari o conduttori di immobili è vietato occupare con veicoli, oggetti e suppellettili varie, accessi, passaggi e anditi delle case, recando intralcio all'altrui transito.
2. I proprietari di cortili, terreni, aree pertinenziali a fabbricati, terrazze, pensiline e tettoie devono provvedere all'ordinaria pulizia dei siti, impedendo altresì la crescita di erba alta e di rovi. Devono altresì assicurare che fronde, rami, arbusti non invadano la sede stradale ad altezza inferiore a m. 5.
3. I proprietari di manufatti od aree confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono curare che gli stessi o le recinzioni delle aree medesime, siano prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati collocati in altezza inferiore a m. 2,50.
4. I proprietari o amministratori di stabili devono assicurare l'efficienza e funzionalità delle canale di gronda e pluviali delle acque meteoriche e delle condutture presenti nell'edificio. E' fatto divieto dello scarico diretto o indiretto delle acque pluviali sul suolo pubblico, salvo nei casi di assenza di apposita rete fognaria o di impossibilità tecnica all'allacciamento della stessa.

Art. 11

Disposizioni a salvaguardia del verde

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione o raccogliere erba, fiori o frutti;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale, sia migratoria;
 - c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d) calpestare le aiuole, coricarsi o bivaccare sulle stesse;
 - e) coricarsi sulle panchine ed altri manufatti di arredo utilizzandoli come giacigli.
2. I divieti di cui al comma 1, lettera b), si applicano anche nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre restanti aree verdi;
3. I divieti di cui ai punti alle lettere a) e c) del comma 1, si applicano anche nel caso di verde pubblico insistente su aiuole spartitraffico, di salvagente e simili.

Art. 12

Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada e dal Regolamento Comunale d'uso e tutela delle Aree Verdi, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi i condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante potatura di fronde e rami nonché di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non compromettere la visibilità dei conducenti o costituire pericolo od intralcio per la circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
3. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 comma 9 del presente Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

Art. 13

Disposizioni a salvaguardia delle acque interne

Fatto salvo quanto disposto dalle norme speciali, a salvaguardia del patrimonio, dell'igiene pubblica e del decoro, nei torrenti, rii, fossi e simili, è vietato:

- a) il getto, il deposito o l'immissione di rifiuti solidi o liquidi ovvero qualsiasi altro materiale, anche non ingombrante;
- b) il transito con qualsiasi veicolo a motore, compresi fuori strada e veicoli da cross;
- c) l'accensione di fuochi e l'installazione, anche temporanea, con tende e simili, a fine di campeggio.

TITOLO III**OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICITARI****Sezione I****Disposizioni generali e specificazioni**

Art. 14

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica concessione per l'occupazione:
 - a) le aree e gli spazi pubblici;
 - b) le aree e gli spazi privati gravati da servitù di uso pubblico, compresi i portici ed i marciapiedi;
 - c) canali ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito.
3. Fatto salvo quanto previsto al riguardo del Codice della Strada, il rilascio delle concessioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, indicati nel comma 2, è subordinato a preventivo parere dei competenti uffici tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico, la compatibilità dell'occupazione e delle relative strutture con le esigenze di salvaguardia ambientale ed architettonica.
4. Qualora la natura, la modalità, o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare della concessione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
5. La concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.

Art. 15

Specificazioni

1. Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali di durata non superiore a tre giorni.
2. Le concessioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere della concessione deve essere restituito indenne e libero da qualsiasi struttura.
4. Le concessioni debbono essere tenute sul luogo dell'occupazione a disposizione degli organi di vigilanza. In luogo del titolo originale può essere esposto apposito cartello recante gli estremi della concessione e la relativa scadenza.

Sezione II

Occupazioni per manifestazioni ed attività varie

Art. 16

Occupazioni con spettacoli viaggianti e per manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, il rilascio della concessione per l'occupazione con spettacoli viaggianti o in occasione di manifestazioni è subordinato alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza fidejussoria, a copertura dei danni eventualmente provocati.
2. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza fidejussoria prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

Art. 17

Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo quali, ad esempio, vasi ornamentali o fioriere, a condizione che non sia pregiudicata in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere concessa, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della strada in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni previste dal presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi d'arredo.
4. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, oltretutto al rispetto dei vincoli architettonici e ambientali se esistenti.

Art. 18

Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fatto salvo quanto disposto in proposito dal Codice della Strada, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica concessione per l'occupazione.
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree e spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può essere altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni o stendardi, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, la concessione per

l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità. Se la collocazione di tali mezzi pubblicitari avviene sui pali della pubblica illuminazione, il concessionario è tenuto anche al rispetto delle specifiche disposizioni riportate nell'autorizzazione.

Art. 19

Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato affidato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando di Polizia Municipale nonché al competente Ufficio Tecnico Comunale, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico.
2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata, deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre la programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Nei casi di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefax, prima dell'esecuzione dell'intervento.

Art. 20

Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica concessione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq 20.
2. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.
4. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto la concessione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1, di evitare operazioni che possano provocare lo spargimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.
5. L'autorizzazione di cui al comma 1, è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

Art. 21

Occupazioni per traslochi

1. In caso di occupazione del suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature, utilizzati nelle operazioni di trasloco, l'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art. 22

Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. La concessione per l'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è rilasciata previa verifica

della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con quelle di cui all'art. 18, comma 3. La richiesta deve essere presentata almeno 3 giorni prima, salvo che l'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, intenda derogare tale termine.

2. I luoghi per le occupazioni di cui al presente articolo sono individuati prioritariamente nelle aree di mercato, limitatamente ai giorni di svolgimento e compatibilmente con le esigenze dello stesso.

Sezione III

Disposizioni particolari per attività commerciali

Art. 23

Occupazione con sedie e tavoli

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile, può essere rilasciata la concessione per l'occupazione delimitata di suolo per la collocazione di tavoli e sedie, a condizione che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica e le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri dettati dai competenti Uffici Comunali.
2. Quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavoli e sedie o simili arredi, la domanda deve indicarne il numero, nonché le modalità della loro collocazione.
3. Le occupazioni di cui al presente articolo possono essere a carattere temporaneo o permanente e non possono protrarsi oltre il periodo indicato nella concessione. Le occupazioni possono essere rinnovate a domanda dei titolari interessati.

Art. 24

Occupazioni per temporanee esposizioni

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere concessa l'occupazione di spazi per l'esposizione, a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni dieci e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti Uffici Comunali.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

Art. 25

Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via, nel rispetto delle norme d'igiene, può essere rilasciata la concessione per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato. Tale facoltà non si applica ai generi alimentari anche se confezionati.
2. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti Uffici Comunali, fatto salvo il rispetto di eventuali vincoli ambientali e architettonici. L'occupazione non può essere concessa se non sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
3. L'occupazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture e le merci non possono permanere sul suolo durante la chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 26

Occupazioni per la vendita su aree pubbliche fuori mercato

1. Le occupazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia e dalle disposizioni dello specifico regolamento comunale, che individua i posteggi fuori mercato ed indica le modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante.
2. Non sono consentite occupazioni per la vendita su aree pubbliche fuori mercato diverse da quelle individuate dal suddetto regolamento.

TITOLO IV**TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

Art. 27

Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I Servizi Tecnici Comunali o gli specifici servizi dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'A.R.P.A.T., a seguito di istanza o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono idonei provvedimenti affinché chi esercita le suddette attività provveda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete pubblica, il Dirigente o Funzionario Responsabile del Servizio, su motivata proposta degli Organi Tecnici di cui al comma 2, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore, eccetto le normali macchine per ufficio o le attrezzature medico-sanitarie.

Art. 28

Lavoro notturno

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme speciali in materia di emissioni sonore, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 23:00 e le ore 7:00.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 23:00 e le ore 7:00 è subordinata a preventivo parere dei Servizi Tecnici Comunali e dell'Azienda Sanitaria Locale ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura dell'attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai competenti Servizi Tecnici Comunali o dell'Azienda Sanitaria Locale, il divieto di esercitare può essere esteso, con apposito provvedimento, ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

Art. 29

Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di

somministrazione, i titolari delle autorizzazioni per l'esercizio di spettacoli o trattenimenti pubblici, i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti e i responsabili dei circoli privati devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 23:00 e le ore 7:00.

2. In particolari circostanze quali feste, cerimonie, celebrazioni, e manifestazioni varie, che si svolgono all'aperto, l'Amministrazione può stabilire condizioni meno restrittive di quelle indicate al comma precedente.
3. Ai soggetti di cui al comma 1, è comunque fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e gli orari di limitazione di suoni e rumori, nonché di vigilare affinché i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 30

Operazioni di trasloco

1. Coloro che professionalmente provvedono ad operazioni di trasloco e spostamento di suppellettili, a carico e scarico di materiali ed attività similari, devono adottare accorgimenti idonei a contenere le emissioni rumorose in modo da non recare disturbo ai vicini.
2. Tali operazioni sono comunque vietate dalle ore 21:00 alle ore 7:00.

Art. 31

Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private i cittadini devono tenere comportamenti idonei ad evitare il propagarsi di rumori molesti atti a turbare la quiete pubblica.
2. In particolare, è vietato utilizzare, prima delle ore 7:00 e dopo le ore 23:00, le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, o comunque di produzione o riproduzione musicale e sonora in genere devono essere utilizzati sempre con modalità e tempi tali da non determinare molestia e disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Per l'esecuzione di lavori in locali a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, o nelle immediate vicinanze, oltre alle prescritte autorizzazioni di legge, è fatto obbligo di adottare gli accorgimenti tecnici più idonei a limitare le emissioni rumorose. In tali casi, salvo specifiche deroghe accordabili dall'Autorità Comunale, i lavori non potranno essere eseguiti prima delle ore 8:00, (ore 9:30 nei giorni festivi) e protrarsi oltre le ore 20:00. Nel periodo estivo e quindi dal 01 Giugno al 30 Settembre l'esecuzione dei lavori è sempre vietata dalle ore 13:00 alle ore 15:00.

Art. 32

Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 23:00 alle ore 8:00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Art. 33

Dispositivi acustici antifurto

1. I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di abitazioni, appartamenti, uffici, negozi, stabilimenti, nei quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto, devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, in alcun caso, superare la durata complessiva di quindici minuti primi.

TITOLO IV**CUSTODIA, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI**

Art. 34

Tutela degli animali domestici

Fatto salvo quanto previsto dalle norme statali e regionali:

1. All'interno del territorio comunale ed in qualsiasi circostanza è vietato abbandonare o molestare gli animali domestici, anche randagi, nonché gli animali selvatici detenuti in condizioni di cattività, ovvero provocare loro danno e sofferenza.
2. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo, in ogni caso sulla viabilità pubblica dovrà essere rispettato quanto previsto dal Codice della Strada.
3. E' vietato trasportare animali nel bagagliaio delle autovetture qualora questo sia costituito da un vano chiuso e separato dall'abitacolo.
4. E' consentito lasciare animali nell'abitacolo dell'autovettura solo per brevi periodi e a condizione che l'apertura dei finestrini garantisca la circolazione dell'aria all'interno del veicolo.
5. E' vietata la detenzione di cani e gatti in gabbie se non durante il trasporto o per motivi sanitari su disposizione scritta del medico veterinario o in occasione di mostre ed esposizioni.
6. Chiunque rinvenga animali randagi, abbandonati o vaganti in difficoltà è tenuto, se possibile, a prestare loro soccorso ed in ogni caso, a comunicare senza ritardo il loro rinvenimento alla struttura di sanità pubblica veterinaria della Azienda Sanitaria Locale o agli altri soggetti pubblici o privati abilitati al soccorso degli animali.

Art. 35

Protezione della fauna selvatica

1. E' fatto divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migratoria, su tutto il territorio comunale.
2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Art. 36

Divieti specifici

Fatto salvo quanto previsto dalle norme statali e regionali:

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite e gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.

2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.
3. E' vietato addestrare animali, ricorrendo a violenze fisiche quali percosse, immobilizzazioni, detenzione in spazi angusti e privi di luce naturale, privazioni del cibo o dell'acqua.
4. E' vietato mendicare esibendo o detenendo presso di sé cuccioli o animali con cuccioli od impiegando animali come attrattiva o richiamo.

Art. 37

Custodia e detenzione dei cani

1. Nei luoghi o nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 4.
2. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno otto metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene – illuminazione e benessere animale. Per ogni cane in più all'interno dello stesso recinto, fatta eccezione per i cuccioli di età non superiore a sei mesi, la superficie comporta un aumento minimo di quattro metri quadrati.
3. All'interno del recinto ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua e di un riparo coperto rialzato dal suolo, di altezza non inferiore a quella del cane e di larghezza tale da consentire all'animale di potersi girare al suo interno.
4. La detenzione dei cani alla catena è consentita, o per le ore diurne o per quelle notturne, a condizione che la lunghezza della catena sia almeno sei metri e scorra su un cavo aereo di almeno tre metri fissato ad altezza non superiore a due metri. Nel caso in cui le condizioni ambientali non lo consentano, è consentita la detenzione dei cani con catena fissa di almeno quattro metri, fissata ad un'altezza da terra inferiore al metro.
5. I proprietari di cani hanno l'obbligo di denunciare le cucciolate, entro quindici giorni dalla nascita, alla struttura di sanità pubblica veterinaria dell'Azienda Sanitaria Locale. Entro lo stesso termine, nel periodo precedente le operazioni di tatuaggio ed iscrizione all'anagrafe canina, hanno altresì l'obbligo di denunciare la scomparsa, la morte e la cessione a qualsiasi titolo dei cuccioli.
6. La detenzione di più di cinque cani, di età superiore a sei mesi, in un medesimo luogo, è soggetta a nulla osta del Sindaco, previo parere favorevole della struttura di sanità pubblica veterinaria dell'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 38

Condizione dei cani

1. A tutela della incolumità pubblica e privata, nelle aree pubbliche ed in quelle private soggette ad uso pubblico, i cani debbono essere sempre condotti al guinzaglio, salvo nel greto e sulle rive dei torrenti e negli altri luoghi loro espressamente destinati. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore a metri 1,50.
2. E' consentito l'accesso ai cani nei parchi e nei giardini pubblici purché sia rispettato quanto previsto al comma 1) del presente articolo e comunque sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio pubblico rispondono i proprietari.
3. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, in tutte le aree destinate ai giochi, opportunamente delimitate e segnalate, fatta eccezione per quelli che accompagnano persone diversamente abili.
4. L'accesso dei cani negli esercizi pubblici ed in quelli commerciali è, di norma, consentito, eccetto negli esercizi in cui si vendono prodotti alimentari e fatta salva la facoltà del titolare

di consentirlo. Il divieto di accesso ai cani deve essere segnalato all'ingresso dell'esercizio con apposito cartello.

5. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani.
6. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia debbono comunque evitare che gli animali sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi, le aiuole ed ogni altro spazio di uso pubblico.
7. I proprietari e/o detentori, a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di portare con se una museruola, rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali o su esplicita richiesta delle Autorità competenti.
8. I proprietari e/o detentori, a qualsiasi titolo di cani dovranno affidare l'animale a persone in grado di gestirlo correttamente
9. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Art. 39

Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Qualora il disturbo della quiete dovesse perdurare, gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare al proprietario o al detentore la violazione di cui al precedente comma 1, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non disturbare più la quiete pubblica e privata.
3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.

Art. 40

Animali liberi

1. Chiunque, in aree pubbliche, accudisca animali che vivono in libertà, deve provvedere al mantenimento igienico del luogo, evitando di gettare il cibo direttamente sul suolo ed asportando gli avanzi del cibo ed i contenitori dello stesso, dopo ogni pasto.
2. E' sempre e comunque vietata la distribuzione di cibo ai piccioni selvatici.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.
4. In tutto il territorio comunale è fatto divieto di lasciare incustoditi o liberi senza effettuare con idonei metodi di richiamo animali da pascolo che potrebbero raggiungere la carreggiata e creare pericolo ai veicoli in circolazione o spaventare i pedoni o qualsiasi altra utenza debole della strada presenti.

TITOLO VI VIGILANZA E SANZIONI

Art. 41

Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito alla Polizia

Municipale in via principale, agli Organi di Polizia dello Stato, ai rimanenti Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente alle materie di specifica competenza, ai funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale.

2. Gli appartenenti alla Polizia Municipale e gli altri soggetti indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni e cose diverse dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando ciò sia necessario od utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art. 42

Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003, n.3, salva diversa disposizione di legge, le violazioni delle norme del Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per essa determinata, in via generale, tra il limite minimo di euro 25,00 ed il limite massimo di euro 500,00.
2. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni alle norme di cui al precedente comma e per l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie, si applicano i principi, i criteri e le modalità di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. I proventi delle sanzioni derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento spettano al Comune.
4. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento ed ogni abuso di atto di concessione od autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
5. La violazione delle norme del Titolo III (artt. 14 – 26) comporta sempre l'applicazione della sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non vi provveda personalmente ed immediatamente o, comunque, entro il termine imposto.
6. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
7. Se dalla violazione conseguono danni al Comune, il Dirigente o Funzionario Responsabile del Servizio Comunale competente può ordinare al trasgressore e alla persona civilmente obbligata o solidalmente responsabile, il ripristino dello stato dei luoghi o l'eliminazione delle conseguenze dannose entro congruo termine.
8. In caso di inadempimento, il Dirigente o Funzionario Responsabile del Servizio Comunale competente potrà far eseguire gli occorrenti interventi d'ufficio, avvalendosi di personale comunale o di ditta appositamente individuata, addebitando le spese agli interessati.

Art. 43

Entità delle sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di seguito indicate:

DA Euro	A Euro	P.M.R.	Norma Violata
25,00	150,00	50,00	art.3 c.1, lettere g),n),o),q); art.38 c.1-4;

DA €uro	A €uro	P.M.R.	Norma Violata
32,00	192,00	64,00	art. 3 c.1, lettere f),p),s);art.4 c.1;art.5 c.1,4,5,9,11; art.6 c. 1,2,3,7,8;art. 7 c.1,2,3;art.8;art.9 c.3; art. 10 c.1,2;art.11 c. 1 lettere c),d),e);art.15 c.4; art.20 c.2,5;art.21;art.25 c.2,3;art.33;art.34 c.2,3,5; art.35 c.3;art.36 c.1,4;art.37 c.1,2,3,4,5; art.39 c.2,3,5,6;art.40 c.1,2;
65,00	390,00	130,00	art.3 c.1 lettere d),e),h),i),m),r);art.5 c.2,3,7,10; art.6 c.4;art.10 c.3;art.11 c.1 lettere a),b),c); art.12 c.3;art.13 c.1;art.14 c.1;art.15 c.3;art.17 c.1; art.18;art.19 c.1;art.20 c.1,4;art.23 c.1,3; art.24 c.1;art.25 c.1;art.27 c.1;art.30;art.31;art.32; art.37 c.6;art.39 c.1;
83,33	500,00	166,66	art.3 c.1 lettere a),b),c),l);art.6 c.5,6;art.9 c.1; art.10 c.4;art.27 c.4;art.28 c.1;art.29 c.1,3.

2. Il pagamento in misura ridotta non è ammesso quando la violazione abbia arrecato danni a terzi o al Comune.